

Cod. I2 – P2
Cod. CT / gr

Circolare n. 24

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale**Prot.: 0000227****Data: 26/02/2024**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: **ANAC - Bando tipo n. 2/2023** - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - **Consultazione stakeholder**.

Gent.mi Presidenti,

la presente per invitarVi a dare riscontro alla consultazione avviata da ANAC in merito al Bando tipo n. 2/2023 (procedura aperta per SAI di rilevanza europea con criterio OEPV), nella versione pubblicata per la consultazione on line in data 22/01/2024, il cui termine per l'invio dei contributi scadrà tassativamente il **1° marzo 2024** (alle ore 23:59). Il link cui fare riferimento è:

<https://www.anticorruzione.it/-/schema-di-bando-tipo-n.-2/2023>

La proposta di bando tipo elaborata da ANAC, nell'ambito di un tavolo di lavoro cui hanno partecipato Consip, Invitalia, IFEL, OICE, ANCE e altri soggetti aggregatori, ha cercato di adottare soluzione per molte criticità interpretative del nuovo Codice Appalti, ma si attendono i riscontri dei vari portatori di interesse per stabilirne la forma definitiva, nonché le scelte sulle varie opzioni in essere.

Di fatto, una volta pubblicato, il bando tipo n. 2/2023 costituirà il principale riferimento per tutte le Stazioni Appaltanti e i RUP per la compilazione dei singoli bandi.

Appare evidente, quindi, come l'impegno di sensibilizzazione del mondo delle professioni diventi strategico per segnalare in maniera compatta le diverse criticità, una fra tutte l'applicazione dei principi della nuova legge sull'equo compenso senza attenuazioni di scopo.





In questa direzione il CNAPPC, in coordinamento con la Rete delle Professioni Tecniche, ha definito i contenuti di un documento unitario di RPT, già consegnato ad ANAC, sull'applicazione generale del nuovo Codice Contratti ma con una specifica attenzione circa la rigida applicazione delle norme in tema di equo compenso.

Con la presente, siamo pertanto a chiedere a tutti gli Ordini territoriali la più ampia collaborazione in questo percorso fondamentale, attraverso la partecipazione attiva alla consultazione.

Come accennato, le eventuali osservazioni dovranno essere inviate attraverso la piattaforma predisposta dalla stessa ANAC al link sopra richiamato. A sostegno di questa attività il CNAPPC, con il supporto dei Gruppi Operativi LLPP e Concorsi, ha predisposto il documento allegato, che contiene le osservazioni conformi a quanto scaturito e condiviso nei tavoli di confronto con Ordini Territoriali e RTP.

Siamo consci che la ristrettezza dei tempi operativi richieda uno sforzo significativo; tuttavia, solo una risposta unitaria e compatta del mondo professionale potrà dare un segno tangibile.

In conclusione, si chiede ai Consigli territoriali di visionare il documento allegato e procedere con analoghe segnalazioni, rafforzando l'attività fin qui svolta dal CNAPPC e dai Gruppi Operativi. Parimenti, sostenendo principi e scelte che concorrano a valorizzare la professionalità degli iscritti e promuovere le migliori condizioni per la buona riuscita delle opere pubbliche.

Nel ringraziare per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(Tiziana Campus)

Il Presidente
(Massimo Crusi)

All.to: c.s.



Rispondere solo alle domande di interesse.

Istruzioni per la compilazione:

Il modello potrà contenere fino ad un massimo di 5.000 battute, spazi compresi, per domanda.
È possibile salvare una versione provvisoria del questionario e completarlo in un momento successivo.
Terminata la compilazione del modello premere il tasto 'Submit/Invia'.
Una volta inviato il questionario non potrà più essere modificato.

Sezione A: DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE

- A1.** Nome
- A2.** Cognome
- A3.** Indirizzo email
- A4.** Tipologia di utente
- Stazione appaltante
 - Centrale di committenza
 - Associazione rappresentativa delle stazioni appaltanti
 - Operatore economico / libero professionista
 - Associazione di categoria operatori economici
 - Istituto di ricerca o similari
 - Dipendente pubblico (se risponde a titolo personale)
 - Dipendente operatore economico (se risponde a titolo personale)
 - Altro ...
- A5.** Amministrazione/Ente/Impresa di appartenenza:
- A6.** Ruolo/funzione del soggetto
- A7.** Le osservazioni inviate sono da intendersi
- In nome e per conto dell'ente di appartenenza
 - A titolo personale
- A8.** Si autorizza la pubblicazione del nominativo dell'Ente (in caso si risponda in nome e per conto dello stesso) o del nominativo del partecipante (in caso di risposta a titolo personale)
- Sì
 - No

Sezione B: OSSERVAZIONI GENERALI SULLO SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA BANDO TIPO N. 2/2023

- B1.** Si chiede agli Stakeholder di esprimere osservazioni in generale sullo Schema di disciplinare di gara Bando tipo n. 2/2023.
- Si esprime parere sostanzialmente positivo in merito allo Schema, i cui contenuti integrano l'attuale disciplina codicistica - ritenuta dallo scrivente oltremodo carente per quanto concerne gli affidamenti di Servizi di architettura e ingegneria - riprendendo utili indicazioni fornite soprattutto dalle previgenti Linee Guida ANAC.**
- In particolare, sono ritenute utili le indicazioni di cui all'art. 3 inerenti al calcolo dell'importo a base di gara, all'art. 6 sui requisiti speciali, all'art. 17 sull'offerta economica.**
- Nel seguito si formulano suggerimenti di integrazioni e proposte di modifiche per gli aspetti ritenuti salienti.**
- In merito all'applicazione del Bando tipo in oggetto, si suggerisce di evidenziarne maggiormente l'obbligatorietà dell'utilizzo.**

Sezione C: PREMESSE E PIATTAFORMA TELEMATICA (articolo 1)

- C1.** Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.
- C2.** Nel documento di consultazione, è ipotizzato che le attività di direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione possano essere affidate all'aggiudicatario della progettazione ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del codice oppure ex articolo 76, comma 6, del codice.
- Si chiede agli Stakeholder di esprimere le proprie valutazioni in ordine alle indicazioni riportate nel box, indicando eventuali indicazioni aggiuntive e/o ulteriori specificazioni che ritengono utile inserire nella relazione illustrativa.
- Indicazioni condivisibili da inserire nella Relazione illustrativa al Bando Tipo. Si ritiene utile inserire nel bando l'Opzione 2, lasciando nella Relazione illustrativa l'Opzione 1 quale alternativa.**

Sezione D: DOCUMENTAZIONE DI GARA (art. 2) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (art. 3)

- D1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.
All'art. 3, relativamente alla suddivisione in lotti, si ritengono molto utili i suggerimenti fra parentesi relativi alle motivazioni per l'adozione delle diverse fattispecie.
Sempre all'art. 3, si reputa di fondamentale importanza fornire alle stazioni appaltanti indicazioni mirate, chiare e ben definite relativamente al calcolo dell'importo a base di gara: in particolare, oltre ai richiami generici al D.M. 17.06.2016 (di cui all'art. 41 c. 15 del Codice) e alle prestazioni di cui all'art. 6 dello stesso, dovrebbero essere ripresi anche i contenuti dell'art. 5 relativi alla quantificazione delle spese, troppo spesso applicati in modo errato. Inoltre le prescrizioni dell'art. 3 del D.M. 17.06.2016, relative alla determinazione dei parametri nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo, potrebbero essere inserite all'interno dell'art. 3.2 del Bando tipo inerente alla modifica del contratto in fase di esecuzione.
- D2. L'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.13 prevede che "In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento". In relazione a tale previsione nel testo del Bando tipo in consultazione sono state illustrate le seguenti diverse letture riscontrate:
1. Obbligo di applicazione della maggiorazione soltanto per le procedure assoggettate all'obbligo di adozione del BIM
 2. Obbligo di applicazione della maggiorazione nei casi in cui sia richiesto all'operatore economico l'utilizzo del BIM come requisito di partecipazione.
 3. Facoltà di applicazione della maggiorazione in caso di richiesta facoltativa del BIM.
- Si chiede l'avviso degli Stakeholder sulle opzioni su richiamate. Provvisoriamente, nel documento di consultazione, è stata riportata la soluzione corrispondente all'opzione n. 2.
Considerate le diverse modalità operative e il notevole impegno richiesti all'operatore economico, ma anche gli indubbi vantaggi derivanti alle stazioni appaltanti dall'utilizzo del BIM, si ritiene che la maggiorazione debba essere sempre applicata a tutti i servizi in cui tale tecnologia è adottata: si esprime parere favorevole all'opzione 2 indicata da ANAC. Si considera assolutamente inapplicabile l'opzione 3.
- D3. Nel paragrafo 17 "Offerta economica" del Bando tipo in consultazione, sono riportate diverse opzioni regolatorie collegate alle possibili modalità di applicazione della normativa sull'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica. Nel caso in cui si propenda per la necessità di svolgere gare a prezzo fisso, si pone l'esigenza di evitare che i criteri finora utilizzati per individuare le prestazioni da eseguire (influenzati dalla necessità di operare un ribasso in sede di offerta) conducano, ora, in assenza di ribasso, alla sovrastima del valore delle prestazioni, esponendo le amministrazioni ad una lievitazione ingiustificata dei costi.
Si chiede agli Stakeholder di suggerire istruzioni operative e/o esemplificazioni da utilizzare per agevolare le stazioni appaltanti nella corretta individuazione delle prestazioni da eseguire.
Premesso che le prestazioni indispensabili per la corretta realizzazione di un'opera non possono essere standardizzate ma vanno calibrate sulle diverse fattispecie, si ritiene che l'individuazione di quelle necessarie non possa derivare da un mero calcolo economico, ma deva dipendere esclusivamente dalle valutazioni di volta in volta compiute dal RUP, cui spetta il compito di definire il grado di approfondimento progettuale da raggiungere.
In caso si dovesse propendere per lo svolgimento di gare a prezzo fisso, si ritiene che un aumento dei costi per le spese tecniche debba essere recepito come inevitabile.
- D4. Come per i costi, la fissazione di una soglia al ribasso massimo [sui tempi], specie se associata ad un punteggio elevato, rischia in sede di gara di far convergere tutti verso quel valore. Si pone anche il problema se un ribasso eccessivo dei tempi di realizzazione possa andare a discapito della qualità.
Si chiede, quindi, agli Stakeholder se oggetto della verifica di congruità debbano essere anche i tempi di realizzazione del progetto.
Considerato che la durata di realizzazione di un progetto dipende da fattori molto diversi tra loro, anche non attribuibili al professionista, e che anzi frequentemente la dilatazione della stessa è conseguente alle procedure attuate dalla stazione appaltante, si ritiene che il ribasso sui tempi, oltre ad incidere negativamente sulla qualità dell'opera, sia un criterio di valutazione scarsamente valutabile e poco utile nella procedura di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, e vada pertanto stralciato.
Inoltre, nel disciplinare di gara dovrebbe essere sempre inserito un cronoprogramma di esecuzione dei servizi, comprensivo delle fasi amministrative.

Se tale fattore fosse inserito nel Bando tipo, al fine di scongiurare ribassi eccessivi, si reputa fondamentale prevederne una soglia massima: questo, nonostante possa portare ad un allineamento delle offerte, pone comunque al riparo la stazione appaltante da riduzioni tali da incidere negativamente sulla qualità delle prestazioni svolte. In ogni caso, andrebbe sempre prevista, in fase di offerta, la verifica di congruità dei tempi di realizzazione del progetto e, in fase di esecuzione, la verifica del rispetto di quanto proposto (cfr. punto J1).

D5. Con riferimento alla revisione dei prezzi, con il parere del MIT n. 1455/2022 è stato chiarito che tale clausola non va inserita nei contratti ad esecuzione istantanea, quali quelli aventi ad oggetto la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e va invece prevista nei contratti ad esecuzione continuativa, quali quelli aventi ad oggetto la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. La clausola in questione, infatti, è applicabile a tutti i contratti che abbiano termine di conclusione distante dalla conclusione del contratto e/o consegna dei servizi/lavori. Pertanto, la clausola in questione dovrebbe essere inserita nel bando di gara soltanto nell'ipotesi in cui si preveda l'affidamento anche della direzione dei lavori e/o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Nel caso di inserimento della clausola di revisione prezzi, la stazione appaltante dovrebbe fornire indicazioni per individuare «l'importo complessivo» cui va rapportata la variazione del costo del servizio ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice. In particolare, andrebbe chiarito se la variazione va rapportata alle sole spese generali e tra queste, a quali voci specifiche. Inoltre, la stazione appaltante dovrebbe individuare gli indici sintetici da utilizzare per la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi.

Su tali indicazioni da fornire nel bando di gara, si chiede agli Stakeholder di voler fornire suggerimenti ritenuti utili, da riportare nel bando tipo o nella relazione illustrativa.

Tale prestazione dovrà essere inserita nel decreto di cui all'art. 41 comma 15 del D.Lgs. 36/2023, nel momento in cui si provvederà alla sua riformulazione finalizzata ad adeguarlo ai due livelli progettuali ed a completarlo con l'inserimento delle ulteriori prestazioni professionali previste dal codice.

Fino alla data di adozione di tale decreto, si ritiene che il Bando tipo debba riportare quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 17.06.2016, in base al quale, nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo, il corrispettivo è rivalutato sull'importo del consuntivo lordo dei lavori.

Inoltre vanno precisate le modalità di valutazione delle prestazioni professionali inerenti alla revisione dei prezzi, ove la prestazione aggiuntiva, che attiene alla revisione parziale o totale del computo metrico estimativo, va associata:

- a) in caso di Direzione lavori, per analogia alla prestazione QcI.07 della Tabella Z-2 del DM 17 giugno 2016 quale "Variante delle quantità del progetto in corso d'opera" da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto;
- b) in caso di progettazione, quale differenza tra il corrispettivo derivante dalla prestazione riferita al valore dell'opera ante revisione e quello risultante dall'aggiornamento.

In presenza di corrispettivo che, per la sua esiguità, non rispecchi il principio dell'equo compenso, la prestazione va valutata a tempo, secondo le indicazioni dell'art. 6 del D.M. in ragione dell'impegno del professionista.

Sezione E: SOGGETTI AMMESSI (art. 4) REQUISITI GENERALI (art. 5) REQUISITI SPECIALI (art. 6)

E1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.

Relativamente all'art. 6 del Bando tipo in consultazione, si osserva con favore l'inserimento di alcune indicazioni che, in vigore del D.Lgs. 50/2016, erano contenute nel Bando tipo 3 e nelle Linee guida n. 1, e che ora consentirebbero di colmare il vuoto normativo creatosi con il nuovo codice.

Oltre all'estensione a 10 anni del periodo valido per la dimostrazione dei requisiti tecnico professionali, si considerano positivamente alcuni aspetti, per i quali si riportano le seguenti proposte di integrazione:

- i) Le indicazioni sull'applicazione del criterio di analogia tra le categorie dei servizi svolti: sarebbero utili maggiori approfondimenti circa le categorie IA.01 – IA. 02 e IA.03 – IA.04;
- ii) L'elencazione dei servizi svolti valutabili: potrebbe essere aggiunta la già utilizzata dicitura "e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato per committenti pubblici e privati";
- iii) L'inserimento, in tale elenco, dei progetti vincitori di concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica: sul punto si osserva che potrebbero essere considerati anche i vincitori di concorsi di idee, assimilabili a servizi propedeutici alla progettazione.

Si suggerisce inoltre di aggiungere i seguenti punti già presenti nelle Linee guida 1:

- le specifiche di cui al Cap. IV, punto 2.2.2.5, relativamente alla tipologia di prestazione professionale eseguita, di seguito riportate in sintesi "Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare gli stessi ai soli servizi specificamente posti a base di gara: ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, possono essere dimostrati con l'espletamento di incarichi di una certa entità complessivamente considerati e non di servizi della medesima tipologia di quelli da affidare. Nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna

delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.”;

- la precisazione che, in caso l'affidamento riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali, la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti sez. A (R.D. 2537/1925, art. 52).

E2. Alla lettera d) del punto "6.2 - Requisiti di capacità tecnica e professionale" del documento in consultazione è prevista la possibilità di valutare il requisito relativo alla predisposizione di progetti vincitori in concorsi di progettazione.

Si chiede agli Stakeholder se ritengono corretto consentire la valutazione anche dei progetti non vincitori e a quali condizioni.

Oltre ad esprimere apprezzamento per tale inserimento, si ritiene che, in caso di procedura concorsuale, debbano essere rilasciati i seguenti certificati di buona esecuzione, da spendere tra i requisiti tecnico professionali:

- Concorso di progettazione: per i vincitori, certificato di buona esecuzione assimilabile al servizio di PFTE.
- Concorso di progettazione: per i classificati, certificato di buona esecuzione assimilabile al servizio di Studio di fattibilità.
- Concorso di idee: per i classificati, certificato di buona esecuzione assimilabile a servizi propedeutici alla progettazione.

E3. Con riferimento ai requisiti finanziari e tecnici per la partecipazione agli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, l'entrata in vigore del nuovo codice ha determinato un vuoto normativo. Il decreto legislativo 50/2016 demandava l'individuazione di detti requisiti, dapprima a un decreto ministeriale e, successivamente, al Regolamento unico. Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 dicembre 2016 n. 263 era stata effettuata tale individuazione, limitatamente ai requisiti di idoneità professionale. In relazione ai requisiti professionali e tecnici, si era invece prodotto, anche allora, un vuoto normativo, non essendo stata riproposta il disposto dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010. Tale vuoto fu colmato dall'Autorità con l'emanazione delle linee guida n. 1, adottando una disciplina che andasse in continuità con le previsioni previgenti e che introduceva una disciplina speciale per i servizi di ingegneria e architettura, in ragione della loro particolare natura e della relativa assimilabilità ai lavori. Il nuovo codice, all'articolo 66, prevede che i requisiti minimi per la partecipazione degli esecutori di servizi di ingegneria e architettura sono individuati dall'allegato II.12. Detto allegato riprende le previsioni del decreto ministeriale 263/2016, facendo esclusivo riferimento ai requisiti di idoneità professionale, così come avveniva in vigenza del decreto legislativo 50/2016. Nulla dice in merito ai requisiti di partecipazione finanziari e tecnici. Quindi viene a determinarsi lo stesso vuoto normativo esistente nel vecchio ordinamento.

Si ritiene che tale situazione possa essere risolta scegliendo tra le seguenti opzioni regolatorie illustrate nel documento in consultazione:

- Opzione 1: Conferma del regime delineato dalle linee guida n. 1;
- Opzione 2: Determinazione dei requisiti rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti;
- Opzione n. 3: Applicazione dell'articolo 100, comma 11, del codice.

Il presente schema di bando tipo, in attesa degli esiti della consultazione pubblica, è stato predisposto aderendo all'opzione n. 1 e quindi riportando le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 1.

Gli Stakeholder indichino quale opzione ritengono preferibile, specificando le relative motivazioni giuridiche e di merito.

In merito alla proposizione dei requisiti mutuati dalle previgenti Linee guida 1, si esprime parere favorevole all'Opzione 1 condividendo inoltre le motivazioni giuridiche di ANAC. La soluzione indicata è, infatti, l'unica che possa garantire un'applicazione uniforme sul territorio nazionale, evitando l'eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti che, ritenendo di individuare le migliori capacità tecnico-professionali, potrebbero penalizzare in modo particolare professionisti singoli, società di piccole dimensioni e giovani.

Inoltre, allo scopo di aprire maggiormente il mercato, consentendo la partecipazione di professionisti che nel recente passato non hanno potuto maturare un curriculum particolarmente esteso, si ritiene che l'arco temporale considerato possa venire ampliato almeno a 15 anni. Tale durata consentirebbe di evitare disparità di trattamento tra gli esecutori dei servizi di architettura e ingegneria e gli esecutori di lavori, per i quali il codice già prevede che *"il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) ..."*

In ultima istanza, si ritiene poi che l'esperienza tecnica acquisita da un progettista nel corso dell'intera vita professionale debba venire comunque considerata tra i requisiti di accesso alla procedura, e non solo tra i criteri di valutazione della OEPV, indipendentemente dagli strumenti tecnologici adottati nel corso del tempo, il cui utilizzo, analogamente allo studio di materiali e tecnologie innovativi, è facilmente implementabile con un'adeguata formazione, obbligatoria per poter mantenere l'iscrizione agli Albi professionali.

- E4. Si chiede agli Stakeholder se ritengono corretto e opportuno inserire tra i **requisiti alternativi al fatturato globale minimo il possesso di una polizza integrativa**, diversa da quella relativa ai rischi professionali obbligatoria per legge.
- La possibilità di presentare una copertura assicurativa finalizzata ad ottemperare al requisito economico-finanziario è ritenuta oltremodo valida per garantire una maggiore apertura del mercato, consentendo la partecipazione anche di professionisti singoli, di società di piccole dimensioni e di giovani che nel periodo precedente la gara non sono riusciti a maturare fatturati di rilievo.
- Si rende però necessario precisare che la polizza in questione è quella di RC professionale, come già chiarito nell'art. 83 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016.
- In ogni caso, riprendendo le indicazioni delle Linee guida 1, si reputa che dovrebbe trovare spazio in un box dedicato, all'interno del Bando tipo, una elencazione chiarificatrice delle diverse tipologie di polizze e/o fidejussioni a carico dei professionisti.

Sezione F: AVVALIMENTO (art.7) SUBAPPALTO (art. 8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/CONDIZIONI DI ESECUZIONE (art.9)

- F1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.
- F2. L'articolo 31, comma 8, ultimo periodo del decreto legislativo n. 50/2016 consentiva al progettista la possibilità di **affidare a terzi attività di consulenza specialistica** inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Tale norma non è riportata nel nuovo codice.
- Si chiede agli Stakeholder se ritengono possibile e opportuno recuperare tale previsione.
 - Si chiede, inoltre, di fornire indicazioni pratiche al fine di perimetrare correttamente l'ambito applicativo delle prestazioni accessorie, secondarie e sussidiarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 3, lettera a), del codice.
- In riferimento all'art. 8 del Bando tipo, si ritiene opportuno recuperare la previsione del previgente codice.
- Al fine di perimetrare l'ambito applicativo, si suggerisce di inserire nel corpo dell'art. 8 la seguente formulazione, già suggerita dalla Rete delle Professioni Tecniche tra gli emendamenti al D. Lgs. 36/2023: "L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, analisi chimiche e chimico fisiche, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terze attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività."

Sezione G: GARANZIA PROVVISORIA (art. 10) SOPRALLUOGO (art. 11) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC (art. 12)

- G1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.
- Relativamente all'art. 10 del Bando tipo, si vedano le indicazioni di cui al punto E4, e in particolare:
- "In ogni caso, riprendendo le indicazioni delle Linee guida 1, si reputa che dovrebbe trovare spazio in un box dedicato, all'interno del Bando tipo, una elencazione chiarificatrice delle diverse tipologie di polizze e/o fidejussioni a carico dei professionisti."
- G2. Con riferimento alla possibilità di disporre l'esclusione nel caso di omissione del sopralluogo indicato come obbligatorio nel bando di gara, in vigore del nuovo codice si è rinnovato il contrasto giurisprudenziale già esistente in vigore del decreto legislativo n. 50/2016, come descritto nel documento in consultazione.
- Sul punto, si chiede agli Stakeholder di far pervenire le proprie osservazioni in merito alla possibilità di escludere il concorrente che non abbia effettuato il sopralluogo obbligatorio per inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera a) del codice.
- Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici, contribuendo all'apertura del mercato, si suggerisce di valutare, in luogo dell'esclusione del concorrente che non abbia effettuato il sopralluogo obbligatorio, la possibilità di inserire una penalizzazione nella valutazione della OEPV, finalità ovviamente raggiungibile anche viceversa, tramite l'acquisizione di un punteggio premiale, in caso di partecipazione.

Sezione H: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI (art.13) SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 14)

- H1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.

Sezione I: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE -DOCUMENTAZIONE AMM. (art.15) OFFERTA TEC. (art.16) OFFERTA ECON. (art.17)

11. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.

In merito ai contenuti dell'offerta tecnica di cui all'art. 16, si ritiene necessario specificare cosa si intenda per "servizi affini", per i quali si suggerisce la seguente dicitura chiarificatrice: "Per affinità devono intendersi esempi finalizzati ad esplicitare le capacità professionali dell'operatore economico e non opere con la medesima destinazione funzionale o con caratteristiche costruttive identiche al lavoro oggetto di affidamento."

Tale chiarimento è ancor più opportuno in relazione alla successiva opzione "[Facoltativo] I servizi devono evidenziare le seguenti caratteristiche: ... [specificare, se ritenuto opportuno e/o necessario, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, in base alle specifiche esigenze della stazione appaltante]" che potrebbe portare le stazioni appaltanti a valutare solo elementi confacenti all'opera in affidamento piuttosto che le capacità tecniche del concorrente.

Relativamente all'art. 16, si considera che la previsione inserita a pag. 40 come eventualità, "[Se previsto] il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche" costituisca un importante supporto, vista la grave carenza del codice, che non riporta la prescrizione esplicitata all'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Si ritiene inoltre che debba essere chiarito che, in tutti i casi in cui l'opera è composta da due o più categorie di cui al DM 17.06.2016, con conseguente necessità di più professionisti, è sempre obbligatoria la presenza di una persona fisica incaricata del coordinamento e dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

12. Nell'articolo 17 "Offerta Economica" del documento in consultazione è riportato il recente intervento del legislatore in tema di **equo compenso** e sono prospettate le possibili soluzioni, tra cui, all'esito della consultazione, sarà scelta l'opzione regolatoria adottata nel bando tipo.

Si chiede agli Stakeholder di indicare quale, tra le seguenti opzioni, ritengono preferibile, specificando le relative motivazioni giuridiche e di merito e rispondendo ai quesiti riportati all'interno delle opzioni descritte nel documento in consultazione:

- Opzione 1: Necessità di svolgere gare a prezzo fisso;
- Opzione 2: Possibile ribasso limitato alle spese generali;
- Opzione 3: Non applicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica.

Considerata l'attuale situazione di apparente contrasto tra le due norme - D.Lgs. 36/2023 e L. 49/2023 -, si ritengono perseguibili solo le prime due opzioni proposte, con le seguenti precisazioni.

La prima soluzione (necessità di svolgere gare a prezzo fisso) sarebbe certamente preferibile, in quanto consentirebbe l'affidamento unicamente sulla base di criteri tecnici, ma dovrebbe essere impostata prevedendo presentazione di documentazione e modalità di valutazione di questa decisamente diverse da quanto finora attuato. La procedura dovrebbe avvicinarsi il più possibile ad una sorta di "mini – concorso", prevedendo la presentazione di elaborati di limitato approfondimento (per evitare di appesantire il lavoro sia della commissione giudicatrice sia dei partecipanti), ma che consentano di valutare l'effettiva capacità tecnica del concorrente (ad es. l'illustrazione di un solo lavoro affine e la presentazione di uno schema di proposta progettuale) ed evitando documenti ripetitivi, dallo scrivente ritenuti inutili, quali la Relazione metodologica nella sua formulazione attuale, i cui contenuti sono inoltre raramente verificati in fase di esecuzione dell'incarico. Tale impostazione consentirebbe di salvaguardare il principio di concorrenza, scongiurando pregiudizi per i micro e piccoli operatori economici, ma comporterebbe la formazione di commissioni giudicatrici composte da professionisti esperti della materia oggetto di affidamento.

La seconda opzione proposta nel Bando tipo (possibile ribasso limitato alle spese generali) risulta forse di più agevole attuazione ma, per evitare che "i concorrenti più strutturati offrano il massimo ribasso sostenibile, penalizzando i professionisti singoli o le società di piccole dimensioni", si dovrebbe rendere obbligatoria, e sempre prevista nel disciplinare di gara, la giustificazione dell'offerta presentata, attualmente prescritta dall'art. 110 del codice solo per le offerte anormalmente basse.

Le sopra esposte considerazioni devono valere anche per le prestazioni, individuate come "altre attività", riconducibili all'art. 6 del D.M. 17.06.2016.

Sezione J: CRITERIO AGG.(art.18) COMM.GIUDICATRICE (art.19) OPERAZIONI GARA (art.20) VERIFICA DOC. AMM.(art.21)

J1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.

Relativamente all'art. 18 e al peso attribuito all'offerta tempo, si concorda sul coefficiente di valutazione proposto e sulle indicazioni inserite nel box di pag. 44, in merito alla specificazione delle penali applicate in caso di mancato rispetto della riduzione offerta. Sul punto però ci si domanda se, considerato lo scarso peso attribuito a tale fattore, non sia più opportuno eliminarlo. Vedasi le osservazioni al punto D4, di seguito riportate per praticità:

"Considerato che la durata di realizzazione di un progetto dipende da fattori molto diversi tra loro, anche non attribuibili al professionista, e che anzi frequentemente la dilatazione della stessa è conseguente alle procedure

attuata dalla stazione appaltante, si ritiene che il ribasso sui tempi, oltre ad incidere negativamente sulla qualità dell'opera, sia un criterio di valutazione scarsamente valutabile e poco utile nella procedura di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, e vada pertanto stralciato.

Inoltre, nel disciplinare di gara dovrebbe essere sempre inserito un cronoprogramma di esecuzione dei servizi, comprensivo delle fasi amministrative.

Se tale fattore fosse inserito nel Bando tipo, al fine di scongiurare ribassi eccessivi, si reputa fondamentale prevederne una soglia massima: questo, nonostante possa portare ad un allineamento delle offerte, pone comunque al riparo la stazione appaltante da riduzioni tali da incidere negativamente sulla qualità delle prestazioni svolte.

In ogni caso, andrebbe sempre prevista, in fase di offerta, la verifica di congruità dei tempi di realizzazione del progetto e, in fase di esecuzione, la verifica del rispetto di quanto proposto.”

- J2. Si chiede agli Stakeholder di esprimere le proprie valutazioni sulla possibilità di ritenere non applicabile agli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura la previsione dell'articolo 108, comma 7, del codice in materia di parità di genere, in considerazione della particolare natura degli affidamenti e delle caratteristiche degli operatori economici. In sostanza, si chiede di valutare la possibilità che le considerazioni esposte nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1 in ordine alla non applicazione dell'articolo 11 ai contratti di servizi aventi natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera siano estese anche alla previsione in esame. Ciò al fine di evitare disparità di trattamento tra imprese in relazione ad un requisito che difficilmente si attaglia a prestazioni di natura intellettuale e a operatori che si presentano in gara anche in forma individuale o di piccole società di professionisti.

In considerazione della particolare natura degli affidamenti e delle caratteristiche degli operatori economici, si concorda sulla non applicazione dell'articolo 108 comma 7 del codice ai contratti di servizi aventi natura intellettuale “al fine di evitare disparità di trattamento tra imprese in relazione ad un requisito che difficilmente si attaglia a prestazioni di natura intellettuale e a operatori che si presentano in gara anche in forma individuale o di piccole società di professionisti.”

- J3. Si ritiene utile suggerire l'utilizzo della formula quadratica, per scoraggiare la competizione sulle voci assoggettabili a ribasso e le conseguenti distorsioni che possono derivare anche da piccoli aggiustamenti, precisando che le altre formule possono essere utilizzate, sebbene comportino alcuni rischi, già esplicitati nella Relazione illustrativa al bando tipo n. 1.

Si chiede agli Stakeholder di esprimere osservazioni sul punto e di suggerire eventuali altre accortezze da indicare alle stazioni appaltanti.

Sezione K: VALUTAZIONE OFF. TEC.- ECON.(art. 22)VERIFICA ANOMALIA OFF.(art.23) AGGIUDICAZIONE E STIPULA(art.24)

- K1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.

Al fine di ottemperare alle prescrizioni della L. 49/2023, si ritiene che la facoltà di prevedere che il concorrente allegghi, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, sia da rendere obbligatoria, in caso sia prevista la formulazione di ribassi sull'importo a base di gara, e che la mancata presentazione anticipata delle giustificazioni debba essere causa di esclusione.

Sezione L: TRACCIABILITA (art. 25) COD.COMPORT.(art.26) ACCESSO(art.27) CONTROVERSIE(art.28) PRIVACY(art.29)

- L1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.

Sezione M: CONCLUSIONE

- M1. Si chiede se si ritiene che il Bando tipo n. 2/2023 debba comprendere ulteriori argomenti.

In assenza delle prescrizioni di cui all'art. 23 comma 2 del previgente codice, si suggerisce di valutare se sia possibile inserire, al cap. AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE, una raccomandazione, in caso di opere rilevanti sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale, circa l'utilizzo del concorso di progettazione.

La ringraziamo per aver partecipato alla consultazione pubblica.

Il questionario è stato inviato correttamente.

Autorità Nazionale Anticorruzione.